

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV-ter
N. 21-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO (Relatore: **PAGGINI**)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

GAMBALE

PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 595, TERZO COMMA, DEL CODICE PENALE E 13 DELLA LEGGE 8
FEBBRAIO 1948, N. 47 (DIFFAMAZIONE COL MEZZO DELLA STAMPA)

TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA

il 19 giugno 1995

Presentata alla Presidenza il 18 gennaio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'onorevole Giuseppe Gambale è imputato del reato previsto e punito dall'articolo 595, comma terzo, del codice penale in relazione alla legge n. 47 del 1948 per aver, fornendo un elenco di più nominativi che veniva pubblicato dal quotidiano *la Repubblica* nel corpo dell'articolo « La Rete segnala ventiquattro nomi a rischio » apparso in data 11 novembre 1993, in una fotografia riprodotte esso deputato, nel quale si evidenziavano persone candidate in elezioni amministrative con precedenti giudiziari e/o penali al fine di indirizzare l'elettorato affinché non li votasse, offeso la reputazione di Coppola Antonietta, candidata del PSI alle comunali, indicata come arrestata per truffa e falso; fatto insussistente; in Roma, nella data indicata.

Il procedimento è stato promosso a seguito di querela presentata dalla medesima Coppola Antonietta in data 28 gennaio 1994. Nel corso di tale procedimento, all'udienza preliminare del 15 novembre 1994, la difesa dell'onorevole Gambale ha prodotto copia di un dispaccio Ansa del 10 novembre 1993 in cui si riportano le notizie che, « il deputato della Rete Giuseppe Gambale ha presentato un dossier (intitolato "Il più bello del Reame") contenente i nomi di nove liste diverse dei candidati al consiglio comunale di Napoli che avrebbero precedenti penali » e che « sull'argomento il parlamentare ha rivolto anche una interrogazione al Ministro dell'interno » nella seduta della Camera dei deputati del 10 novembre 1993, in cui si chiedeva « se risulti che nelle liste presentate a Napoli vi siano persone sottoposte a procedimenti giudiziari o che siano in posizione di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale; quali provvedimenti intende adottare per garantire che sia tutelata la libertà e la

legittimità della campagna elettorale e delle operazioni di voto; quali provvedimenti intende adottare per portare a conoscenza dell'opinione pubblica tali eventuali presenze ».

La difesa dell'onorevole Gambale chiedeva quindi l'immediata applicazione al suo assistito dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e dell'articolo 3, numeri 1 e 2, del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 536.

All'udienza del 7 maggio 1995 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma disponeva la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati perché deliberasse se il fatto per il quale è in corso il procedimento, concerna o meno opinioni espresse o voti dati da detto deputato nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare.

Nella seduta del 12 luglio 1995 la Giunta per le autorizzazioni, dopo un ampio dibattito, deliberava all'unanimità di proporre all'Assemblea di dichiarare che il fatto contestato concerne opinioni espresse dall'onorevole Gambale nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare, di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Questa decisione si colloca nel solco dell'orientamento, ormai costantemente affermato dalla Giunta per le autorizzazioni e dall'Assemblea, di ricomprendere nella nozione di « esercizio delle funzioni di parlamentare » anche atti compiuti fuori del Parlamento, purché collegati all'attività di parlamentare.

Nel corso di una precedente seduta della Giunta, interamente dedicata alla discussione circa i criteri in base ai quali ritenere legittimamente sussistente tale collegamento nei singoli casi (discussione resasi necessaria essendo sembrato a diversi membri della Giunta che si fosse data, in diversi casi, una interpretazione

eccessivamente estensiva della nozione di insindacabilità esterna) pur non pervenendosi a conclusioni unanimi, era stata prospettata da vari membri della Giunta — ivi compreso il sottoscritto relatore — l'esigenza che il collegamento tra l'attività esterna e la funzione parlamentare non fosse generico (o, addirittura, ritenuto sempre esistente) bensì specifico, cioè legato ad atti o ad azioni parlamentari rilevabili oggettivamente e riferibili al deputato od al suo gruppo.

Ebbene, questo requisito è stato ritenuto sussistere nel caso di cui si tratta. L'interrogazione presentata dall'onorevole Gambale al Ministro dell'intero e relativa proprio alle persone sottoposte a procedimenti giudiziari e presenti nelle liste per il comune di Napoli, è un atto formale rientrante nei diritti-doveri del parlamentare. Devesi a questo proposito rilevare che l'onorevole Gambale non si limitava a denunciare i fatti, ma chiedeva interventi e provvedimenti da parte del Ministero ai fini di garantire la legittimità della campagna elettorale.

Vi sarebbe da chiedersi se la sussistenza accertata di una attività parlamentare legittimi, sempre e comunque, comportamenti tesi a diffamare o a calunniare in maniera del tutto gratuita dei singoli cittadini, attribuendo loro fatti specifici

del tutto insussistenti; o se non prevalga, in tali circostanze, il diritto di questi ultimi, tenuto conto del danno grave e molte volte non risarcibile (come nel caso della querelante dell'onorevole Gambale) che essi possono subire. Peraltro nella fattispecie tale questione perde di rilievo in presenza di un comportamento (quello dell'onorevole Gambale di indicare la signora Coppola come arrestata per truffa e falso) dovuto ad un evidente errore e non a malafede.

La Giunta è pervenuta a questa convinzione sulla base della considerazione che, per il resto, la lista dei candidati indagati era veritiera e deve essersi trattato, per la signora Coppola, di un caso di omonimia, comunque di un incidente non voluto; il che conduce, comunque, a dover rilevare come sarebbe sempre opportuno un atteggiamento di prudenza da parte dei parlamentari quando si va ad incidere su quel bene fondamentale che è l'onorabilità dei cittadini.

Per i sopra esposti motivi la Giunta per le autorizzazioni ha ritenuto che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale nei confronti del deputato Gambale concernono opinioni espresse da un deputato nell'esercizio delle sue funzioni.

Roberto PAGGINI, *Relatore*

